



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Terza Sezione Civile**

In persona del GIUDICE UNICO , dr.ssa Alessandra Ramon

Ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 30 ottobre 2008, e iscritto al n. 17550 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2008

Da:

[ ] rappresentato e difeso dall'Avv.to F.Onofri,  
presso il quale è domiciliato, giusta mandato a margine del ricorso

**RICORRENTE**

Contro

[ ] , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Provinciale, presso la quale è domiciliata, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:**

per il ricorrente: "accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione della [ ] del 29/09/2008 impugnata per i motivi innanzi esposti e per l'effetto disporre l'annullamento"



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Terza Sezione Civile**

Per la convenuta: "In via principale: rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza- ingiunzione opposta"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione notificatagli in data 4.10.08. con cui la \_\_\_\_\_ gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1609,00 per la violazione degli artt. 5 della legge 689/1981 e 193 del DLgs 152/2006, sanzionata dall'art. 58 del D Lgs 152/2006 per aver, nella sua qualità di autotrasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, eseguito in data 5.11.2007 il trasporto di kg 5000 di sansa di oliva, prodotta da \_\_\_\_\_ Paolo, da recapitare alla \_\_\_\_\_, senza il formulario prescritto dall'art. 193 del D.Lgs 152/06; esponeva il ricorrente che si trattava di un carico di sansa vergine, così come indicato nel DDT, come tale non qualificabile quale rifiuto non pericoloso: la stessa era stata invero venduta alla TSN da parte del Frantoio \_\_\_\_\_, ed era destinata a combustione all'interno della stessa \_\_\_\_\_; ne deriva, secondo gli assunti del ricorrente, la non applicabilità della disciplina dei rifiuti speciali, posto che, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs n. 152/2006, costituisce rifiuto qualsiasi sostanza rientrante nelle categorie elencate nell'allegato A di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, o abbia l'obbligo di disfarsi, di tal che la sansa vergine, destinata ad essere utilizzata quale combustibile per la centrale



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Terza Sezione Civile**

a biomasse di \_\_\_\_\_, non esausta o disoleata, perché non sottoposta all'apposito trattamento, non poteva essere considerata rifiuto speciale.

Si costituiva in giudizio la \_\_\_\_\_, contestando le domande avversarie, e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

Escussi gli informatori, il GI fissava l'odierna udienza per la discussione; all'esito della stessa, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è fondata.

Va rilevato, innanzitutto, che l'istruttoria ha permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che presso la centrale a biomasse di \_\_\_\_\_ dove il ricorrente aveva consegnato la sansa, la sansa vergine viene utilizzata come combustibile senza essere previamente trattata;

il teste \_\_\_\_\_ li ha invero dichiarato "il materiale veniva usato all'interno della centrale soprattutto nel periodo invernale in aggiunta alla legna, in quanto ha un forte potere calorico... a noi arrivava sansa vergine, né noi abbiamo in centrale i macchinari per disoleare la sansa vergine"; dichiarazioni analoghe ha reso il teste \_\_\_\_\_ "lo usavamo ad integrazione del cippato di legna...non abbiamo i macchinari per disoleare la sansa vergine e trasformarla in disoleata".

E' dunque dimostrato che la sansa che il \_\_\_\_\_ a trasportava a \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ era sansa vergine.

La stessa non può dunque essere considerata un rifiuto. Non è, anzitutto, la sansa "trattata per l'estrazione dell'olio di sansa", cd



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Terza Sezione Civile**

esausta, perché, come visto, in tal senso hanno deposto i testi della centrale di ... o - che sono parsi assolutamente attendibili - ove non esisteva un impianto per simile trattamento e perché, secondo quanto accertato dall'ARPA, la sansa prelevata a ... aveva un'umidità del 22,1%, percentuale sintomatica, appunto, della natura vergine del materiale.

Cio' posto, deve affermarsi la natura di "sottoprodotto" della lavorazione delle olive, del materiale in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 1, lett. P: si tratta, invero, di materiale di cui il produttore non intende disfarsi, originato da un processo non direttamente destinato alla produzione, il cui impiego è certo, soddisfa requisiti idonei a garantire che l' impiego non dia luogo ad emissioni o impatti ambientali, e non sottoposto a trattamento preventivo o a trasformazioni preliminari.

Deve dunque affermarsi che per il trasporto della sansa vergine non era richiesta la redazione dei formulari previsti dall'art. 193 DLgs n. 152/2006.

Deve escludersi, in ogni caso, che la sansa vergine trasportata dal ricorrente possa considerarsi rifiuto: come detto *supra*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 del codice dell'ambiente, affinché una sostanza sia qualificata rifiuto è necessario il concorso di due elementi: da un lato che essa sia ricompresa in una delle categorie indicate nell'allegato A, dall'altro, che il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, o se ne disfi.

Come visto, deve ritenersi che il ricorrente abbia pienamente assolto l'onere di provare che il materiale era destinato tale e quale, senza previa trasformazione, ad un ulteriore utilizzo.

L'ordinanza ingiunzione deve essere pertanto annullata.



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Terza Sezione Civile**

Le spese seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico della parte convenuta.

**PQM**

Il Giudice Unico, dr.ssa A.Ramon, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

- In accoglimento dell'opposizione proposta da \_\_\_\_\_, revoca la ordinanza ingiunzione n. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_
  
- Condanna la convenuta \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro euro 103,00 per spese borsuali, euro 523,00 per diritti, ed euro 910,00 per onorari, oltre oneri di legge

Brescia, 23 settembre 2010

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Ramon